



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

**REALI ROBERTO**, Presidente e Relatore  
**FIMMANO' FRANCESCO**, Giudice  
**LUCIANO DONATO**, Giudice

in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 4379/2023 depositato il 29/08/2023

**proposto da**

Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1

**elettivamente domiciliato presso** Email\_1

**contro**

Resistente\_1

- P.IVA\_1

**Difeso da**

Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1

Difensore\_2 - CF\_Difensore\_2

**ed elettivamente domiciliato presso** Email\_2

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- pronuncia sentenza n. 2757/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 19 e pubblicata il 28/02/2023

**Atti impositivi:**

- DINIEGO RIMBORSO REGISTRO 2006

## a seguito di discussione in pubblica udienza

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto del presente giudizio è l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, con ricorso notificato in data 29 agosto 2023 alla S.R.L. Resistente\_1, avverso la sentenza n.2757/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, depositata il 28 febbraio 2023, con cui era stato così statuito:

la Commissione definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) accoglie la domanda per quanto in motivazione;
- b) compensa tra le parti le spese del giudizio.

La costituzione in giudizio dell'appellante, con riferimento a quanto previsto dall'art. 22 comma 1 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546, richiamato dall'art. 53 comma 2 stesso D.Lgs., è avvenuta lo stesso 29 agosto 2023.

Si è costituita la S.R.L. Resistente\_1.

Quanto al gravame, con il primo motivo si deduce che il Giudice di primo grado aveva parzialmente accolto il ricorso relativo all'impugnazione del rifiuto, da parte dell'A.F., del rimborso della somma di € 46.212,00, somma pretesa in quanto versata in eccedenza a titolo di imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione al decreto di trasferimento immobiliare del 4 settembre 2006, decreto assoggettato, secondo la prospettazione della società contribuente, anche all'I.V.A. Tuttavia, come già evidenziato nel giudizio di primo grado, la società istante per il rimborso non aveva fornito prova del versamento della somma di € 77.300,00, presupposto del credito restitutorio di €46.212,00, oggetto della presente controversia.

Al riguardo la S.R.L. Resistente\_1 deduce di aver prodotto in primo grado (doc. n.2), nonché di riprodurre nel presente grado (doc. n.8), il decreto di trasferimento, ove vi è l'attestazione del versamento della somma di € 77.300,00 quale imposta di registro.

Osserva tuttavia la Corte che, dal momento che la S.R.L. Società\_1, poi incorporata nella S.R.L. Società\_2, divenuta successivamente S.R.L. Resistente\_1, non era l'unico soggetto solidalmente obbligato al pagamento di tale imposta, ai sensi dell'art. 57 D.P.R. 26 aprile 1986 n.131, l'attestazione dell'eseguito versamento non è idonea a farlo ritenere inequivocamente eseguito dalla società dante causa dell'odierna appellata.

Al riguardo va rilevato che, nella memoria depositata dalla S.R.L. Resistente\_1 in data 8 settembre 2025, è stata richiamata la sentenza di questa Corte n.7196/2024, già depositata il precedente 24 luglio 2025, pronuncia che, in un caso simile, aveva respinto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate. Osserva per altro la Corte che in detta pronuncia, alla pag. 3, era stato rilevato che il pagamento della somma risultava dalla documentazione bancaria fornita dalla società. Al contrario, nel caso in esame, non vi è alcuna prova inequivoca dell'eseguito pagamento da parte della società dante causa della società ora appellata.

Il motivo è pertanto fondato ed assorbente di ogni altra censura impugnatoria proposta.

Per effetto della rilevata fondatezza del gravame, in riforma parziale della sentenza impugnata, che va confermata quanto alle spese del grado, va respinto il ricorso proposto in primo grado.

La peculiarità della vicenda induce alla compensazione delle spese processuali del presente grado.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado:

- a) in riforma parziale della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado;

b) spese del grado compensate.  
Roma 22 settembre 2025.

Il Presidente estensore